

CONVENZIONE

tra

il **Comune di Gerra Verzasca**

ed il

Comune di Locarno

in virtù della quale:

1. Il Comune di Locarno versa al Comune di Gerra Verzasca un contributo unico di fr. 180'000.- quale partecipazione all' ampliamento del cimitero di Gerra Piano.
2. Il Comune di Gerra Verzasca assicura le tumulazioni rispettivamente l' uso dei loculi per le urne cinerarie, per i domiciliati nel Comune di Locarno residenti alla frazione delle Gerre di Sotto.
3. Le spese vive inerenti la tumulazione delle salme e l' uso dei loculi, sono assunte dal Comune di Locarno.
4. Per l' uso della camera mortuaria sono messe a carico dei parenti del defunto le tasse stabilite dal Regolamento comunale sui cimiteri di Gerra.
5. Le norme del Regolamento comunale sui cimiteri di Gerra sono pure applicabili alle tumulazioni nei campi di sepoltura e per l' uso dei loculi cinerari, salvo che la presente convenzione non disponga altrimenti.
6. Il Comune di Gerra non potrà prelevare, durante la validità della presente convenzione, nessuna tassa di concessione sia per l' inumazione sia per l' uso dei loculi cinerari, per i defunti delle Gerre di Sotto. Saranno invece prelevate le normali tasse quali quelle per la posa di ricordi funebri o altre tasse per prestazioni particolari dell' Ente pubblico, le quali sono a carico dei parenti del defunto.
7. Il pagamento del contributo di cui all' articolo 1. avverrà come segue:
 - il 50% a metà dei lavori di costruzione:
 - la rimanenza al termine dei lavori.
8. Le misure di polizia sanitaria di competenza Comunale, spettano esclusivamente al Municipio di Gerra.
9. La presente convenzione ha una durata indeterminata ritenuto che della nuova infrastruttura (nuovo cimitero e cimitero esistente) Locarno potrà usufruirne sin tanto che la frazione delle Gerre di Sotto non sarà dotata di un proprio cimitero. Trascorso il termine di 20 anni dall' entrata in vigore della Convenzione i Municipi dei due Comuni si accorderanno per un' equa e proporzionale ripartizione delle spese derivanti dallo spurgo dei campi di sepoltura e per eventuali sistemazioni o

interventi di carattere straordinario che dovessero rendersi necessari nell' ambito dei lavori di spurgo o per la formazione di nuovi loculi per le urne cinerarie. Il Comune di Locarno potrà disdire in ogni tempo la presente convenzione con il preavviso di un anno per la fine di ogni anno civile, ritenuto comunque che lo stesso non potrà chiedere al Comune di Gerra nessun indennizzo, di qualsiasi natura, derivante dallo scioglimento del presente contratto, rispettivamente per mancata utilizzazione ulteriore del cimitero di Gerra Piano. Il Comune di Gerra potrà disdire la convenzione trascorso il termine di 20 anni, unicamente qualora non fosse possibile trovare un' intesa in merito alla ripartizione delle spere di cui al cpv. 2., oppure qualora -sempre trascorsi i citati 20 anni- la disponibilità in posti nel cimitero fosse tale da non più permettere a breve o a medio termine la sepoltura di defunti provenienti da altri Comuni, e ciò con particolare riferimento all' evoluzione demografica alle Gerre di Sotto. In tal caso, da ambo le parti, non è dovuta nessuna indennità per mancata utilizzazione del cimitero.

10. Le controversie relative all' applicazione della presente convenzione sottostanno alla giurisdizione amministrativa.

11. La presente convenzione venne approvata.

- dal Consiglio comunale di Gerra Verzasca il 17 ottobre 1988
- dal Consiglio comunale di Locarno il 27 giugno 1988

Gerra Piano/Locarno, 22 novembre 1998

PER IL MUNICIPIO DI GERRA VERZASCA

IL SINDACO

L. Gnesa

IL SEGRETARIO

S. Bianchi

PER IL MUNICIPIO DI LOCARNO

IL SINDACO

D. Scacchi

IL SEGRETARIO

P. Marazza